

PROCESSO- RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO DA MANCATA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA - PRESCRIZIONE - NATURA - *ACTIO IUDICATI* - DIECI ANNI DALLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO

L'art. 112, comma 3, c.p.a., appositamente riservato al "Giudizio di ottemperanza", stabilisce che: *"Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, ... azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione"*. Trattasi di una domanda di risarcimento formulata per la prima volta in sede di giudizio di ottemperanza ad una precedente decisione di annullamento di un provvedimento.

Il termine per azionare una simile istanza risarcitoria (danno da mancata esecuzione di una sentenza) non potrebbe che essere lo stesso previsto per proporre il giudizio di ottemperanza, ossia quello ordinario dell'*actio iudicati* civile contemplato dall'art. 2953 c.c. (dieci anni dalla sentenza passata in giudicato per far valere i "doveri" da esso nascenti).

Consiglio di Stato, sez. V sentenza n. 7196 del 2024

Publicato il 21/08/2024

N. 07196/2024REG.PROV.COLL.

N. 09786/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9786 del 2023, proposto da [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lucrezio Caro n. 62;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13792/2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati [REDACTED]

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Le tre società sportive in epigrafe indicate ([REDACTED]
[REDACTED]) di seguito indicate come “le società sportive appellate”

proponevano dinanzi al TAR Lazio istanza risarcitoria per i danni conseguenti alla tardata consegna dell'impianto sportivo comunale in area di [REDACTED] in [REDACTED]. Più in particolare, dalla analitica ricostruzione fattuale del giudice di primo grado emerge che:

1.1. In data 21 settembre 2005, [REDACTED] indiceva una procedura di gara per l'individuazione del concessionario cui affidare la ristrutturazione, il ripristino e la gestione di impianto sportivo comunale in area di [REDACTED];

1.2. La gara si concludeva con la aggiudicazione disposta in favore della [REDACTED] mentre la Real Fettuccina si classificava al terzo posto;

1.3. La Real Fettuccina impugnava gli esiti della gara dinanzi al TAR Lazio che, con sentenza n. 10656 del 30 ottobre 2007 della seconda sezione, accoglieva il gravame disponendo l'annullamento dell'aggiudicazione per la mancata predeterminazione dei sotto-criteri di valutazione delle offerte;

1.4. Il Consiglio di Stato, con decisione n. 1134 del 25 febbraio 2009 di questa stessa sezione, rigettava gli appelli proposti da Roma Capitale e dell'aggiudicataria e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, annullava gli atti impugnati in primo grado disponendo la ripetizione delle operazioni di valutazione «restandone esclusa la [REDACTED]

1.5. Con decisione n. 8845 del 21 maggio 2010 sempre questa sezione, a fronte della mancata riedizione della procedura amministrativa, accoglieva un primo ricorso in ottemperanza, proposto dalla Real Fettuccina, assegnando al Comune di [REDACTED] il termine di sessanta giorni al fine di dare esecuzione alla decisione n. 1134/2009 e disponendo la contestuale nomina del commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'amministrazione;

1.6. Il Comune di [REDACTED], all'esito della ripetizione della gara ripetuta attuata in conformità alla predetta sentenza n. 1134/2009, con determinazione n. 1334 del 9

giugno 2010 disponeva l'aggiudicazione in favore delle associazioni sportive [REDACTED]

1.7. A valle di tale determinazione non interveniva tuttavia alcun atto finalizzato ad assicurare l'immissione dell'aggiudicataria nel possesso dell'impianto sportivo in questione;

1.8. Con determinazione dirigenziale n. 560 del 18 novembre 2011, il Comune di [REDACTED] disponeva anzi la revoca della predetta determinazione comunale n. 1334/2010 con cui si aggiudicava la gara in favore delle odierne società sportive;

1.9. [REDACTED] proponeva dunque un secondo ricorso in ottemperanza per l'esecuzione della sentenza n.1134/2009, chiedendo di disporre in suo favore la consegna dell'impianto sportivo in questione nonché la condanna del Comune al pagamento delle penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;

1.10. Il Consiglio di Stato, con sentenza 20 dicembre 2011, n. 6688, di questa sezione, in accoglimento dell'ulteriore ricorso in ottemperanza ordinava all'amministrazione di adottare tutti gli atti e i conseguenziali comportamenti finalizzati a garantire alle predette società sportive l'effettiva disponibilità dell'area in esame, nel contempo disponendo una penalità di mora nella misura ivi determinata;

1.11. Le associazioni risultate aggiudicatarie hanno poi costituito, in applicazione di una specifica disposizione regolamentare di [REDACTED] relativa alla forma giuridica che deve contraddistinguere i concessionari di impianti sportivi, la [REDACTED] società sportiva dilettantistica a r.l. (d'ora in avanti: [REDACTED]);

1.12. In data 22 luglio 2015 è stato sottoscritto il disciplinare di concessione tra [REDACTED], per una durata prevista di anni 33;

1.13. Il successivo 28 luglio 2015, il complesso sportivo è stato materialmente consegnato alla [REDACTED] salva la parte sottoposta a sequestro penale, mentre

il 27 maggio 2016 è stata consegnata anche la restante parte di area a suo tempo sottoposta a sequestro penale;

1.14. Successivamente, in data 28 dicembre 2015 veniva proposto ricorso con cui si chiedeva, come anticipato in premessa, la condanna di [REDACTED] al risarcimento del danno da lucro cessante correlata al mancato godimento dell'area per oltre cinque anni nonché dell'ulteriore danno da “mancato accesso al credito sportivo”.

2. Il TAR Lazio:

2.1. Rigettava l'eccezione di irricevibilità del gravame in quanto il termine decadenziale di 120 giorni, per la proposizione dell'istanza risarcitoria, decorreva non dalla citata sentenza n. 6688 del 20 dicembre 2011 del Consiglio di Stato (con cui si accertava la spettanza del bene della vita in capo alla [REDACTED] ossia il diritto alla aggiudicazione della gara e dunque anche alla materiale consegna dell'impianto sportivo) ma, piuttosto, dalla cessazione del comportamento illecito della pubblica amministrazione (mancata consegna del bene stesso) ossia dal 28 luglio 2015, data questa sino alla quale sarebbe perdurato l'inadempimento dell'amministrazione stessa (cfr. art. 30, comma 4, c.p.a.);

2.2. Nel merito riconosceva il diritto al risarcimento sia in quanto sussisteva l'elemento soggettivo della colpa (grave protrazione dell'inadempimento ossia mancata esecuzione del giudicato nonché mancata vigilanza da parte della pubblica amministrazione sull'area in questione che, nel frattempo, era stata oggetto di reiterate occupazioni abusive), sia per la sussistenza del nesso di causalità tra mancato rilascio dell'area e danno subito in termini economici dalle odierne società sportive;

2.3. Sul piano del *quantum* risarcibile, una volta esclusa la possibilità di sovrapporre penalità di mora e poste risarcitorie, veniva disposta la “condanna ai criteri” così articolati:

- a) valutazione effettuata dalla Commissione stime circa la redditività dell'impianto;
- b) decurtazione dell'*aliunde perceptum*;
- c) maggiorazione di interessi e rivalutazione.

3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello, ad opera del Comune di Roma, per i motivi di seguito sintetizzati:

3.1. Violazione art. 30 c.p.a. nella parte in cui il termine di 120 giorni di cui al comma 3 non è stato fatto decorrere dalla sentenza n. 6688 del 20 dicembre 2011 di questa stessa sezione. Ed infatti, nel caso di specie non andava applicato l'art. 30, comma 4, il quale riguarda il danno da ritardo, ma il citato comma 3 ossia il termine di 120 giorni decorrenti "dal giorno in cui il fatto si è verificato" (ossia la mancata consegna del bene);

3.2. Violazione dell'art. 30 c.p.a. in quanto non vi sarebbe stata, da parte delle odierne società sportive, né la prova del danno patito, né la prova della colpa da parte della stessa amministrazione comunale la quale, anzi: in parte aveva revocato la predetta determinazione di aggiudicazione del 9 giugno 2010 in quanto l'impianto era in predicato di essere utilizzato per le Olimpiadi non organizzate, poi, a Roma, ma per decisioni estranee al Dipartimento competente per lo Sport; in parte non aveva potuto tempestivamente consegnare l'impianto anche a causa della abusiva occupazione delle aree stesse il cui sgombero era di competenza di altri uffici comunali e di altri soggetti terzi (tra cui le forze dell'ordine);

3.3. Violazione in ogni caso del termine quinquennale di prescrizione che doveva decorrere dalla aggiudicazione della gara, ossia dal 9 giugno 2010, laddove la notificazione del gravame è avvenuta in primo grado soltanto il successivo 28 luglio 2015;

3.4. Violazione art. 114 c.p.a. nella parte in cui vi è stata duplicazione tra penalità di mora e risarcimento del danno ossia tra due poste che avrebbero la stessa matrice di origine (mancata consegna impianto sportivo);

3.5. Violazione art. 2043 c.c. nella parte in cui, ai fini della elaborazione dei criteri risarcitori, sarebbe stato preso in considerazione un elemento (valutazione commissione stime sulla redditività presunta dell'impianto sportivo in questione) che era già stato vagliato ai fini della condanna alle penalità di mora;

3.6. Difetto di motivazione su misura esatta dell'*aliunde perceptum*;

3.7. Difetto di istruttoria in quanto non sarebbe stata fornita la prova dell'effettivo danno subito da un soggetto che non avrebbe fini di lucro.

4. Si costituiva in giudizio l'appellata Flaminio Real la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, formulava altresì appello incidentale per le ragioni di seguito sintetizzate;

4.1. Omessa pronunzia nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe negato il danno da mancato accesso al credito sportivo;

4.2. Violazione art. 34 c.p.a. nella parte in cui il giudice di primo grado ha disposto d'ufficio, ossia senza eccezione di parte sul punto specifico, la decurtazione del risarcimento sulla base dell'*aliunde perceptum*.

5. Alla pubblica udienza del 16 maggio 2024, le parti costituite rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.

6. Tutto ciò premesso l'appello principale è infondato, seppure con le precisazioni di cui appresso si dirà.

7. Con il motivo sub 3.1. si lamenta la violazione dell'art. 30 c.p.a. nella parte in cui il termine di 120 giorni di cui al comma 3 non sarebbe stato fatto decorrere dalla sentenza n. 6688 del 20 dicembre 2011 di questa stessa sezione. Ed infatti, nella prospettiva della difesa comunale non andava applicato l'art. 30, comma 4, il quale riguarda il danno da ritardo, ma il citato comma 3 ossia il termine di 120 giorni decorrenti "dal giorno in cui il fatto si è verificato" (ossia la mancata consegna del bene). Osserva al riguardo il collegio che:

7.1. Il giudice di primo grado accosta tale inadempimento della PA (mancata consegna del bene) alla inosservanza del termine di conclusione del procedimento (art. 30, comma 4, c.p.a., a norma del quale il termine di 120 giorni *“non decorre fintanto che perdura l’inadempimento”*). Tale richiamo non è tuttavia pertinente in quanto si ricollega all’obbligo di adottare un provvedimento amministrativo, entro un termine previsto per legge, laddove nel caso di specie si tratta di mancata esecuzione di una sentenza che ha già accertato la sussistenza di un provvedimento illegittimo e, per questo, ha formato oggetto di annullamento in sede giurisdizionale;

7.2. Parimenti non risulta applicabile l’invocato art. 30, comma 3, c.p.a. (a norma del quale: *“La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento”*) in quanto si tratta, in quel caso (con cui si provvede ad eliminare la c.d. “pregiudiziale amministrativa”, ossia la necessaria propedeutica tutela di annullamento rispetto a quella puramente risarcitoria: c.d. azionabilità dello strumento risarcitorio in via autonoma entro il termine decadenziale di 120 giorni):

7.2.1. Di risarcire il danno da lesione da interessi legittimi, laddove nel caso di specie il danno che si lamenta scaturisce dalla mancata esecuzione di una sentenza;

7.2.2. Di accertare se del caso la illegittimità del provvedimento adottato (illegittimità da appurare unicamente in ordine al merito della fondatezza della pretesa risarcitoria), laddove nel caso di specie tale accertamento è già avvenuto con statuizione passata in giudicato;

7.2.3. Di accertare un danno da responsabilità extracontrattuale, laddove nel caso di specie (come affermato dalla Adunanza plenaria con sentenza n. 2 del 12 maggio 2017), il danno è da inadempimento contrattuale;

7.3. La disposizione da tenere invece in debito conto al fine di qualificare la domanda risarcitoria qui specificamente attivata è l'art. 112, comma 3, c.p.a. (appositamente riservato al "Giudizio di ottemperanza"), a norma del quale: *"Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, ... azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione"*. Trattasi di una domanda di risarcimento formulata per la prima volta in sede di giudizio di ottemperanza ad una precedente decisione di annullamento di un provvedimento. Pertanto è questa la naturale *sedes materiae* della odierna istanza risarcitoria dal momento che, prima di tale giudizio, sono stati annullati sia il provvedimento di aggiudicazione in favore della ██████████ sia il provvedimento di revoca della aggiudicazione in favore delle odierne società sportive qui appellate. Inoltre, quel che si lamenta in questa sede non è il danno subito da un qualche provvedimento della PA ma, piuttosto, dalla mancata esecuzione di una decisione giurisdizionale passata in giudicato (e con cui si accertava la spettanza del bene della vita ossia la correttezza circa l'aggiudicazione disposta in data 9 giugno 2010 in favore delle odierne società sportive appellate). Più in particolare, ai fini della non applicabilità, al caso di specie, di un termine decadenziale di 120 giorni quale quello invocato dalla difesa di parte appellante, depongono le seguenti ulteriori considerazioni:

7.3.1. Il termine di 120 giorni era inizialmente previsto dal comma 4 dell'art. 112 c.p.a., a norma del quale l'azione risarcitoria poteva essere proposta direttamente in sede di ottemperanza oppure, in via alternativa, entro 120 giorni dal suo passaggio in giudicato;

7.3.2. Tale disposizione è stata tuttavia abrogata dal decreto legislativo n. 195 del 15 novembre 2011, dunque in data antecedente alla pubblicazione della sentenza di questa sezione n. 6688 del 20 dicembre 2011 con cui si accertava la spettanza del bene della vita (aggiudicazione gara e consegna impianto) in favore delle odierne

società sportive: di qui la chiara impossibilità di applicare il termine di 120 giorni, decorrenti dalla sentenza che accertava la spettanza del bene della vita, ai sensi dell'art. 112, comma 4, disposizione questa come detto ormai abrogata al momento della pubblicazione della ridetta sentenza n. 6688 del 20 dicembre 2011;

7.3.3. Ne deriva da quanto detto che il termine per azionare una simile istanza risarcitoria (danno da mancata esecuzione di una sentenza) non potrebbe che essere lo stesso previsto per proporre il giudizio di ottemperanza, ossia quello ordinario dell'*actio indicati* civile contemplato dall'art. 2953 c.c. (dieci anni dalla sentenza passata in giudicato per far valere i "doveri" da esso nascenti);

7.3.4. Tali conclusioni sono suffragate dalla richiamata sentenza della Plenaria n. 2 del 2017 secondo cui, in particolare: *"Dal giudicato amministrativo ... almeno quando esso ... riconosce la fondatezza della pretesa sostanziale, esaurendo ogni margine di discrezionalità nel successivo esercizio del potere, nasce ex lege, in capo all'amministrazione ... un'obbligazione, il cui oggetto (la prestazione) consiste proprio nel concedere "in natura" (cioè in forma specifica) il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza. E che si tratti di obbligazione il cui inadempimento è assoggettabile al regime dell'inadempimento contrattuale è confermato dalla prescrizione decennale della relativa azione";*

7.3.5. Ebbene, trasponendo le suddette coordinate al caso di specie risulta agevole osservare che:

a) la sentenza n. 6688 del 20 dicembre 2011 di questa stessa sezione ha riconosciuto la spettanza del bene della vita (ossia il diritto alla consegna dell'impianto) proprio in capo alle odierne società sportive appellate;

b) con tale sentenza, a differenza della precedente decisione n. 1134 del 2009 con cui si disponeva la sola ripetizione delle operazioni di gara, è stato esaurito ogni margine di discrezionalità della PA in quanto è stato accertato che la aggiudicazione successivamente disposta in favore delle odierne società sportive

appellate, con determinazione comunale in data 9 giugno 2010, era legittima e non altrimenti revocabile;

c) di qui il sorgere di una obbligazione contrattuale, consistente nella materiale consegna del bene in contestazione (impianto sportivo), il cui eventuale inadempimento, anche sotto il profilo dei danni scaturenti da tale “inadempimento contrattuale”, andava azionato nel termine decennale di prescrizione;

7.3.6. Da quanto detto trova conferma quanto anticipato al punto 7.2.3. secondo cui, mentre le azioni risarcitorie di cui all’art. 30 (azioni risarcitorie attivabili in via autonoma, ai sensi del comma 3, oppure in via subordinata al previo annullamento del provvedimento ai sensi del successivo comma 5, tutte ipotesi ove è previsto seppure in diversa misura il termine decadenziale di 120 giorni) hanno natura pacificamente extracontrattuale, nel caso di specie (danno da inottemperanza ossia da mancata esecuzione di una sentenza) l’obbligazione nascente ha natura contrattuale e la relativa azione da inadempimento, ivi ricompresa quella per il risarcimento dei danni da tale inadempimento scaturenti, si prescrive in dieci anni *ex art. 2953 c.c.*;

7.3.7. Di qui l’impossibilità di applicare il termine di 120 giorni il quale, come visto, si riferisce ad ipotesi di responsabilità extracontrattuale (per fatti o provvedimenti da cui nasce una lesione di interessi legittimi) e non a fattispecie di responsabilità contrattuale come nel caso qui controverso (inadempimento ai doveri nascenti dal giudicato, *ipso iure* da far valere, anche sotto il profilo risarcitorio, nel termine decennale dell’*actio iudicati* ai sensi dell’art. 2953 c.c.);

7.3.8. Del resto:

a) il termine di 120 giorni di cui all’art. 30 c.p.a. costituisce fattispecie processuale derogatoria rispetto alla prescrizione quinquennale normalmente contemplata per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale quali quelle ivi contemplate (danno da lesione da interessi legittimi oppure da superamento del termine massimo di

conclusione del procedimento). In quanto disposizione eccezionale va allora interpretata ed applicata in senso stretto ossia senza poter trovare estensione, altresì, al di fuori di essa e dunque anche per ipotesi di responsabilità contrattuale quali quelle di specie (danno da mancata esecuzione di sentenza *ex art. 112, comma 3, c.p.a.*);

b) inoltre, se da un lato la *ratio* che assiste il termine decadenziale di 120 giorni all'interno dell'art. 30 c.p.a. (sia al comma 3 per l'azione diretta di annullamento senza "pregiudiziale amministrativa", sia al comma 4 per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento, sia infine al comma 5 nell'ipotesi di previo annullamento del provvedimento in sede giurisdizionale) è quella di non esporre la PA a risarcimenti eccessivi mediante applicazione del termine prescrizione quinquennale, dall'altro lato una identica o analoga ragione di privilegio per la PA non è parimenti rinvenibile allorché non si tratti di ipotesi di inerzia procedimentale o di illegittimità provvedimentale (ipotesi queste non di rado dovute a difficoltà di carattere organizzativo oppure ad incertezze di tipo non solo amministrativo ma anche normativo o giurisprudenziale) ma, piuttosto, di fattispecie di ben altro rilievo e gravità ricollegabili alla mancata obbedienza all'ordine di un giudice il quale – di norma in senso chiaro e inoppugnabile – è chiamato proprio a dettare, nello specifico, la regola del caso concreto nonché il comportamento cui la PA deve eventualmente attenersi in modo rigoroso: di qui la assenza della *eadem ratio* onde imporre lo stesso termine decadenziale di 120 giorni in ordine a situazioni ben diverse tra loro (provvedimento illegittimo o comportamento inerte da un lato, inesecuzione di una sentenza di annullamento dall'altro lato). In altre parole, il diverso livello di protezione che viene accordato in favore della PA è giustificato dalla minore gravità che l'annullamento di un atto rivelatosi illegittimo oppure un ritardo procedimentale della medesima PA assumono rispetto alla integrale e ingiustificata inesecuzione di una sentenza;

7.4. In assenza di una previsione in senso contrario, una simile azione di risarcimento da mancata esecuzione della sentenza (danni cagionati da inadempimento dei doveri nascenti dal giudicato) può essere indistintamente proposta in uno con il giudizio di ottemperanza proposto “per conseguire l’attuazione ... delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato” (art. 112, comma 1, c.p.a.) oppure anche separatamente ossia all’indomani della sentenza del giudice dell’ottemperanza con cui è stata accertata la mancata esecuzione del giudicato e dunque ordinata l’ottemperanza, se del caso dichiarando nulli gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato stesso (art. 114 c.p.a.);

7.5. Unica condizione per ritenere ammissibile una simile azione “separata” è che l’istanza risarcitoria sia comunque proposta nel termine di prescrizione decennale decorrente dalla sentenza che abbia accertato, senza ulteriori margini di discrezionalità, la spettanza del bene della vita. Dunque la “richiesta risarcitoria differita” è proponibile non solo dopo il giudizio ordinario di annullamento (art. 30, comma 5, c.p.a.) ma anche all’indomani del giudizio di ottemperanza (art. 112, comma 3, c.p.a.) che eventualmente dichiara la nullità o l’inefficacia degli atti emessi in violazione/elusione del giudicato. Ciò – si ripete – a condizione che sia rispettato il termine prescrizione di 10 anni dal giudicato della sentenza che abbia accertato la spettanza del bene della vita. Condizione qui ampiamente rispettata dal momento che la sentenza con cui si accertava una simile “spettanza” e dunque l’obbligo di consegnare il bene (impianto sportivo) è stata pubblicata come detto in data 20 dicembre 2011. Pertanto dal suo passaggio in giudicato ex art. 324 c.p.c., non essendo più applicabile il termine di 120 giorni per via dell’abrogazione dell’art. 112, comma 4, c.p.a., scattava il ridetto termine decennale ossia il *dies a quo* per la suddetta azione risarcitoria da inesecuzione della sentenza, termine nel caso di specie ampiamente rispettato dal momento che la notifica del ricorso di primo grado risale al 28 dicembre 2015;

7.6. Con particolare riguardo, poi, ad altri pur analitici profili di censura suggestivamente formulati della difesa dell'amministrazione comunale osserva il collegio che:

7.6.1. Si lamenta che la consegna del bene in data 28 luglio 2015 sarebbe avvenuta rifiutando la proposta transattiva di euro 675 mila euro da parte del Comune di ■■■■■ (pag. 6 atto di appello introduttivo). Trattasi tuttavia di diritti, quelli legati alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni asseritamente patiti, che non potrebbero di certo ritenersi rinunziati solo perché è stata rifiutata una proposta transattiva che evidentemente, nell'ottica delle odierne società sportive appellate, era da considerarsi al di sotto delle proprie legittime aspettative;

7.6.2. La consegna materiale del bene (impianto sportivo) avvenuta in data 28 luglio 2015 era da considerarsi, sempre per la difesa comunale, alla stregua di "attività materiale" e non di "procedimento amministrativo" (pag. 7 atto di appello introduttivo). Osserva al riguardo il collegio che una simile azione (consegna dell'impianto sportivo alle odierne società sportive) costituisce attività giuridica in senso stretto in quanto posta in diretta e fedele esecuzione a quello che costituisce un ordine irretrattabile del giudice (*id est*: ottemperanza, sebbene tardiva, ad una sentenza passata in giudicato);

7.7. Riassumendo i termini della questione:

7.7.1. Nel caso di specie non andava applicato il termine di 120 giorni previsto per l'inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

7.7.2. Sempre nella specie non andava neppure applicato il termine di 120 giorni previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a. (tesi della difesa comunale) il quale si riferisce alla azione diretta per il risarcimento del danno da interessi legittimi (eliminazione della "pregiudizialità amministrativa");

7.7.3. Nella controversia in esame trova piuttosto applicazione l'art. 112, comma 3, c.p.a., il quale prevede specificamente i danni che scaturiscono dalla mancata

esecuzione di una sentenza, proprio come nel caso di specie ove il Comune ha ommesso per oltre un quinquennio di consegnare l'impianto di cui si controverte alle tre società sportive odierne appellate;

7.7.4. Ebbene, da tali doveri di esecuzione del giudicato nascono obbligazioni di natura contrattuale, ragione questa per cui i danni che derivano dal loro eventuale inadempimento debbono essere richiesti nel termine di dieci anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta, in via definitiva, la spettanza del bene della vita;

7.7.5. Poiché tale accertamento, nel caso di specie, si è registrato con la sentenza n. 6688 del 20 dicembre 2011, va da sé che l'istanza risarcitoria notificata in data 28 dicembre 2015 deve ritenersi più che tempestivamente formulata;

7.8. In conclusione il primo motivo di appello deve essere rigettato, seppure con motivazione diversa rispetto alla decisione di primo grado qui impugnata.

8. Con il motivo sub 3.2. si evidenzia la violazione dell'art. 30 c.p.a. in quanto non vi sarebbe stata, da parte delle odierne società sportive, né la prova del danno patito, né la prova della colpa da parte della stessa amministrazione comunale la quale, anzi: in parte aveva revocato la predetta determinazione di aggiudicazione del 9 giugno 2010 in quanto l'impianto era in predicato di essere utilizzato per le Olimpiadi non organizzate, poi, a Roma, ma per decisioni estranee al Dipartimento competente per lo Sport; in parte non aveva potuto tempestivamente consegnare l'impianto anche a causa della abusiva occupazione delle aree stesse il cui sgombero era di competenza di altri uffici comunali e di altri soggetti terzi (tra cui le forze dell'ordine). Osserva al riguardo il collegio che:

8.1. L'art. 30 c.p.a. sposa in effetti la tesi della natura aquiliana della responsabilità risarcitoria (da lesione di interessi legittimi) della PA. Dunque, entro questi stessi termini grava sul danneggiato la prova del danno subito (elemento oggettivo) nonché della colpa della PA (elemento soggettivo);

8.2. Come largamente anticipato, il danno da mancata esecuzione di una sentenza è invece da annoverare nella diversa categoria della responsabilità contrattuale della PA. Ne consegue, come opportunamente messo in evidenza nella citata sentenza n. 2 del 2017 della Adunanza plenaria, che in ordine al *“regime probatorio, deve rilevarsi che in materia di responsabilità da inadempimento dell’obbligazione (quale è, come si è detto, la responsabilità da impossibilità di esecuzione del giudicato che riconosce la spettanza del bene della vita), il creditore ha il solo onere – ex art. 1218 c.c. – di allegare e provare l’esistenza del titolo (in questo caso rappresentato dal giudicato), e di allegare l’esistenza di un valido nesso causale tra la condotta della parte obbligata e la mancata attuazione del giudicato (cfr. Cass. Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533)”*. Prosegue la stessa Plenaria affermando che: *“Spetta, viceversa, alla parte “debitrice”, l’onere di provare il caso fortuito (inteso come specifico fattore capace di determinare autonomamente il danno), comprensivo del fatto del terzo (che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno), rimanendo a suo carico il fatto ignoto in quanto inidoneo a eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell’accadimento”*;

8.3. Trasponendo simili coordinate ermeneutiche al caso di specie emerge che:

8.3.1. La spettanza dell’anelato bene della vita (aggiudicazione della gara e consegna dell’impianto) è stata ampiamente riconosciuta con sentenza n. 6688 del 20 dicembre 2011 di questa stessa sezione. Di qui il raggiungimento della prova circa l’esistenza del titolo (giudicato);

8.3.2. La mancata attuazione del giudicato (in particolare: consegna del bene) si è registrata a causa del comportamento inadempiente del Comune di Roma. Inadempienza che si è protratta sino al 28 luglio 2015 (momento della consegna del bene);

8.3.3. La stessa amministrazione comunale ha provato ad invocare il “fatto del terzo” ma, a tale riguardo: a) la circostanza che i giochi olimpici non si sarebbero più tenuti nel Comune di Roma – circostanza da cui sarebbe scaturita l’esigenza di disporre di tale area sportiva per superiori ragioni di interesse pubblico – è dipesa

da decisioni notoriamente intraprese dallo stesso Comune di █████, senza che a tal fine possa valere la constatazione che le stesse decisioni siano state intraprese da organi di indirizzo politico e non da centri di responsabilità afferenti al livello gestionale; b) la lentezza che si sarebbe registrata nelle operazioni di sgombero dell'area stessa (oggetto di plurime occupazioni abusive) non è stata espressamente e puntualmente addebitata ad eventuali ingiustificati comportamenti dilatori di altri uffici dell'amministrazione comunale (il che non avrebbe comunque avuto giuridico rilievo ai fini di cui si discute) oppure di altri soggetti pubblici terzi all'amministrazione comunale (cfr. pag. 13 atto di appello, in cui si fa soltanto riferimento al fatto che si sarebbe trattato di "altri soggetti comunque estranei alla disponibilità della medesima stazione appaltante", il che costituisce ragione di inadempimento insufficiente onde giustificare la mancata esecuzione dell'ordine giudiziale ad opera dell'appellante amministrazione comunale). In altre parole, non è stata fornita adeguata dimostrazione circa il fatto che simili soggetti terzi addetti in concreto alle operazioni di sgombero (forze di polizia) si sarebbero colpevolmente mossi in ritardo rispetto a possibili reiterate istanze, in tal senso, della stessa amministrazione comunale;

8.4. Da quanto sopra complessivamente detto consegue il rigetto della censura vuoi perché il danneggiato ha fornito adeguata prova circa la sussistenza del titolo (giudicato), vuoi perché l'amministrazione non ha dato sufficiente prova circa l'eventuale fatto del terzo.

9. Con il motivo sub 3.3. si invoca la violazione, in ogni caso, del termine quinquennale di prescrizione che doveva decorrere dalla aggiudicazione della gara, ossia dal 9 giugno 2010, laddove la notificazione del gravame è avvenuta in primo grado soltanto il successivo 28 luglio 2015. Osserva al riguardo il collegio che, in disparte ogni considerazione circa il termine decennale a tal fine contemplato per agire in giudizio avverso simili forme di inadempimento (cfr. punto n. 7 della

presente decisione), il termine di prescrizione qui specificamente invocato dalla difesa dell'amministrazione comunale sarebbe stato comunque interrotto dalla proposizione del secondo ricorso in ottemperanza da cui è poi scaturita la citata sentenza n. 6688 del 2011, ricorso con cui era stata chiesta, oltre alla dichiarazione di nullità della revoca della aggiudicazione disposta in favore delle odierne società sportive appellate, anche il risarcimento in forma specifica ossia la consegna del bene. Di qui il rigetto, altresì, di tale specifica censura di appello.

10. Con il motivo sub 3.4. si lamenta la violazione dell'art. 114 c.p.a. nella parte in cui vi sarebbe stata duplicazione tra penalità di mora e risarcimento del danno ossia tra due poste che avrebbero la stessa matrice di origine (mancata consegna impianto sportivo). Al riguardo si osserva che, per giurisprudenza costante dalla quale non si ha motivo di doversi discostare:

- *“rispetto al sistema processual-civilistico, la penalità di mora nel processo amministrativo assume una più marcata matrice sanzionatoria che completa la veste di strumento di coazione indiretta e si atteggia a tecnica compulsoria che si affianca, in termini di completamento e cumulo, alla tecnica surrogatoria che permea il giudizio di ottemperanza”*. Ed ancora: *“Essa, dunque, assolve ad una funzione coercitivo-sanzionatoria e non ad una funzione riparatoria, onde costituisce pena e non risarcimento, trattandosi di istituto con funzione deterrente e general-preventiva”*. Infine: *“tale funzione deterrente, general-preventiva e dissuasiva può realizzarsi solo per comportamenti successivi all'ordine del giudice che ne dispone il pagamento, assumendo, invece, ove la si riferisca anche ad inadempimenti pregressi, natura meramente risarcitoria”* (Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2015, n. 5580; Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2015, n. 4571);

- *“risarcimento del danno e penalità di mora sono istituti connotati da struttura e funzioni diverse ... Infatti, le c.d. astreintes, derivate da ordinamenti stranieri, rappresentano misure coercitive indirette a carattere pecuniario, con finalità sanzionatoria e non risarcitoria, nella misura in cui non sono finalizzate a riparare il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione della sentenza,*

ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all'adempimento (cfr. per tutte sez. V, 20 dicembre 2011, n. 6688; C.G.A.R.S., 22 gennaio 2013, n. 26; in questa decisione si legge un dettagliato raffronto fra risarcimento del danno, pene private, sanzioni civili indirette, danni punitivi, che conclude inquadrando l'istituto disciplinato dall'articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a. tra le sanzioni civili indirette)” [Cons. Stato, sez. IV, 21 agosto 2013, n. 4216].

Alla luce di quanto sopra riportato anche tale motivo di appello deve essere rigettato in quanto le due misure (l'una sanzionatoria e l'altra risarcitoria) pur avendo in comune la stessa forma di inadempimento della PA (mancata esecuzione della sentenza) rispondono a due finalità completamente diverse. Di qui anche l'impossibilità che le somme già riconosciute a titolo di penalità di mora possano essere scomutate dalla posta risarcitoria, pena lo svilimento della funzione assegnata dal legislatore all'istituto delle c.d. *astreintes*.

11. Con il motivo sub 3.5. si evidenzia la violazione dell'art. 2043 c.c. nella parte in cui, ai fini della elaborazione dei criteri risarcitori, sarebbe stato preso in considerazione un elemento (valutazione commissione stime sulla redditività presunta dell'impianto sportivo in questione) che era già stato vagliato ai fini della condanna alle penalità di mora.

Reputa in effetti il collegio che, in luogo della valutazione della commissione stime (che si basa su mere proiezioni di redditività dell'impianto) debba farsi in proposito riferimento a stime più puntuali ed ancorate a dati effettivi quali gli utili che si sono registrati nel triennio 2017 – 2019 (ossia 18 mesi dopo la consegna dell'impianto e comunque prima degli effetti della pandemia da COVID). La media di tale triennio di utili andrà poi moltiplicata per il periodo temporale (spazio risarcitorio) che sarà più avanti indicato.

Il rilievo non dà luogo comunque luogo ad accoglimento della censura in quanto trattasi, nel caso di specifico, di provvedere ad una mera correzione della motivazione della sentenza di primo grado (in particolare sui criteri risarcitori).

12. Con il motivo sub 3.6. si invoca il difetto di motivazione sulla misura esatta dell'*aliunde perceptum*. Anche tale aspetto della motivazione va in effetti corretto ossia integrato, nella misura che più avanti sarà indicata, senza tuttavia poter dare luogo ad accoglimento dello specifico motivo di appello.

13. Con il motivo sub 3.7. si lamenta il difetto di istruttoria in quanto non sarebbe stata fornita la prova dell'effettivo danno subito da un soggetto che non avrebbe fini di lucro. Anche tale motivo deve essere rigettato in quanto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2021, impone un certo vincolo di destinazione agli utili conseguiti da associazioni e società sportive dilettantistiche (svolgimento attività statutaria o incremento del proprio patrimonio) ma non elide, in radice, la possibilità di realizzare comunque utili. Questi ultimi, in altre parole, possono ben essere realizzati a condizione di essere impiegati per determinate finalità coerenti con la *mission* delle associazioni sportive. Ebbene, poiché tali utili non sono stati conseguiti nel periodo di mancata consegna del bene, essi debbono dunque poter essere riconsiderati e correttamente calcolati per gli invocati fini risarcitori. Di qui il rigetto, altresì, di tale specifico motivo di appello.

14. In conclusione il ricorso in appello principale è infondato e deve essere rigettato, sebbene con le precisazioni di cui sopra che impongono, per questa via, di imprimere un diverso substrato motivazionale alla decisione di primo grado.

15. Quanto invece all'appello incidentale:

15.1. Con il primo motivo si evidenzia il difetto di omessa pronunzia, in capo alla predetta sentenza del TAR Lazio, nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe negato il danno da mancato accesso al credito sportivo. Osserva al riguardo il collegio che:

15.1.1. Questo tipo di danno è solo indirettamente e latamente collegato a quello da mancata esecuzione della sentenza, sentenza rispetto alla quale il suddetto anelato credito assume una dimensione meramente collaterale;

15.1.2. Esso deve dunque essere specificamente provato attraverso l'esibizione di un titolo (contratto di mutuo) che nella specie tuttavia radicalmente difetta. Di qui l'impossibilità di invocare i canoni della responsabilità contrattuale;

15.1.3. Allo stesso tempo non è stata fornita adeguata prova circa il danno che le società sportive appellate (appellanti incidentali) avrebbero subito per via della mancata stipula di un contratto di mutuo da ricollegare alla omessa tempestiva consegna del bene, non avendo al riguardo allegato né una domanda di accesso al suddetto credito, né una stima seppure approssimativa delle differenze quantitative intercorrenti tra tali forme di credito speciale ed altre forme di credito ordinario cui presuntivamente le stesse avranno fatto ricorso;

15.1.4. Né tanto meno è stata fornita adeguata dimostrazione circa il fatto che, con un certo grado di certezza, le odierne società sportive avrebbero senz'altro avuto accesso al suddetto credito sportivo;

15.1.5. Da quanto sopra detto consegue il rigetto del primo motivo di appello incidentale

15.2. Con il secondo motivo di appello incidentale si invoca la violazione dell'art. 34 c.p.a. nella parte in cui il giudice di primo grado ha disposto d'ufficio, ossia senza eccezione di parte sul punto specifico, la decurtazione del risarcimento sulla base dell'*aliunde perceptum*. Osserva al riguardo il collegio che, secondo il costante orientamento della Corte di cassazione: *“Il c.d. aliunde perceptum, non costituendo oggetto di eccezione in senso stretto, è rilevabile d'ufficio dal giudice se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo (Cass. n. 30330 del 2019, n. 18093 del 2013 e n. 26828 del 2013). Tenuto conto, dunque, della sua natura di eccezione in senso lato, l'eccezione di detrazione dell'aliunde perceptum non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della*

parte” (Cass. Civile, sez. lav., 16 febbraio 2021, n. 4056). Di qui il rigetto, altresì, di tale secondo motivo di appello incidentale.

15.3. In conclusione l'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.

16. In conclusione:

16.1. L'appello principale deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata sebbene con diversa motivazione per le ragioni sopra evidenziate;

16.2. L'appello incidentale va rigettato.

17. Va pertanto confermata la sentenza di primo grado anche in ordine alla scelta di procedere alla “condanna ai criteri” ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. che, sulla base di quanto sopra affermato, debbono in ogni caso essere così ricalibrati:

17.1. L'arco temporale considerato ai fini del calcolo degli utili non altrimenti ottenuti va dal momento della determinazione comunale di aggiudicazione in favore delle odierne società sportive appellate (9 giugno 2010) sino alla materiale consegna dell'impianto sportivo (28 luglio 2015). Come già anticipato, tale voce andrà calcolata in base alla media di utili conseguiti nel triennio 2017 – 2019 (dunque circa 18 mesi dopo la effettiva consegna del bene e sino a poco prima l'inizio della pandemia da COVID). Come visto, il *dies a quo* per il calcolo della posta risarcitoria decorre dalla concreta attribuzione del bene della vita (poi sottratto ma con atto invalido) ossia dal 9 giugno 2010. In altre parole, mentre il *dies a quo* per proporre istanza di risarcimento decorre come detto, sul piano processuale, dal passaggio in giudicato della sentenza che in modo irretrattabile accerta la spettanza del bene della vita (nel caso di specie: sentenza di questa sezione n. 6688 del 20 dicembre 2011), il diverso *dies a quo* per effettuare la quantificazione del risarcimento decorre, sul piano sostanziale, dal momento in cui ha luogo l'inadempimento e si concreta la manifestazione oggettiva del danno, avendo, cioè, riguardo all'epoca di accadimento del fatto lesivo, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile. Momento qui coincidente come detto

con la attribuzione del bene della vita (aggiudicazione della gara) con determinazione comunale del 9 giugno 2010. Attribuzione del bene poi non seguita dalla effettiva consegna dell'impianto (ed anzi oggetto di revoca, in un secondo momento, con determinazione dirigenziale n. 560 del 18 novembre 2011 poi dichiarata nulla con sentenza di questa sezione n. 6688 del 2011): di qui l'esigenza di calcolare il danno da mancata consegna che deve essere commisurato al mancato godimento del terreno stesso. Ed infatti, il mancato guadagno da perdita della consegna del bene va calcolato fin dal momento in cui si accerti la doverosità della consegna stessa che, nel caso di specie, la sentenza n. 6688 del 2011 aveva fatto coincidere con gli esiti della ripetizione della gara poi sfociati con la ridetta determinazione comunale del 9 giugno 2010. Del resto, i successivi atti di revoca posti in essere dalla PA, poi dichiarati nulli da questo giudice per violazione del giudicato, non potrebbero giammai determinare lo spostamento in avanti del termine di decorrenza (*dies a quo*) per il calcolo della posta risarcitoria a totale discapito della incolpevole parte appellata;

17.2. Occorre comunque tenere conto dell'*aliunde perceptum vel percipiendum*. Si rammenta a tal fine che, come evidenziato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., Ad. pl., 12 maggio 2017, n. 2, ampiamente richiamata anche da Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6135): *“il mancato utile spetta nella misura integrale, in caso di annullamento dell'aggiudicazione impugnata e di certezza dell'aggiudicazione in favore del ricorrente, solo se questo dimostri di non aver utilizzato o potuto altrimenti utilizzare maestranze e mezzi, in quanto tenuti a disposizione in vista della commessa. In difetto di tale dimostrazione, può presumersi che l'impresa abbia riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori ovvero che avrebbe potuto riutilizzare, usando l'ordinaria diligenza dovuta al fine di non concorrere all'aggravamento del danno, a titolo di aliunde perceptum vel percipiendum”*. Ed ancora che: *“Pertanto, in mancanza di prova contraria, che l'impresa che neghi l'aliunde perceptum può fornire anche sulla base dei libri contabili, deve ritenersi che essa abbia comunque impiegato*

proprie risorse e mezzi in altre attività, dovendosi quindi sottrarre al danno subito per la mancata aggiudicazione l'aliunde perceptum, calcolato in genere in via equitativa e forfettaria". Del resto: *"ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c., il danneggiato ha un puntuale dovere di non concorrere ad aggravare il danno, sicché il comportamento inerte dell'impresa ben può assumere rilievo in ordine all'aliunde percipiendum".* E tanto anche allo scopo di: *"evitare che la sentenza che vede l'impresa vittoriosa diventi occasione e strumento di ingiusta locupletazione".* Ebbene, nel caso di specie non è stato dimostrato, attraverso l'esame dei libri contabili, il fermo di mezzi e maestranze a carico delle odierne società sportive appellate. Né sono stati allegati ulteriori circostanze tali da giustificare l'inutilizzabilità, in ogni caso, delle risorse umane e strumentali a disposizione delle stesse società. Di qui un sicuro abbattimento forfettario che non può tuttavia coincidere con quello canonicamente indicato dalla Plenaria n. 2 del 2017 (pari al 25%), atteso che nel caso di specie non si è al cospetto di realtà imprenditoriali *tout court* ma di associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopi di lucro. Tale misura di abbattimento può dunque essere ragionevolmente ed equitativamente fissata al 15%.

17.3. Una volta operato il suddetto abbattimento del 15% sull'importo indicato quale mancato utile nel periodo considerato (si ripete: 9 giugno 2010 – 28 luglio 2015), ai fini dell'integrale risarcimento del danno, che costituisce debito di valore, occorre poi riconoscere al ricorrente, sulla somma sopra ricavata secondo gli indicati parametri, sia la rivalutazione monetaria secondo l'indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall'Istat, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi (determinati in via equitativa assumendo come parametro il tasso di interesse legale), calcolati sulla somma periodicamente rivalutata, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno e con decorrenza dalla data di cristallizzazione del danno, da individuare nel momento della notifica del ricorso di

primo grado e sino alla data di pubblicazione della presente decisione. Il tutto comprensivo, infine, degli interessi legali da calcolare sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza — trattandosi di debito di valuta — e sino all'effettivo soddisfo (Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2017, n. 3448; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 3 ottobre 2017, n. 4611);

17.4. La proposta risarcitoria dovrà essere formulata entro 90 giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

18. Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate in ragione della evidente complessità delle esaminate questioni.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta con diversa motivazione.

Rigetta altresì l'appello incidentale.

Dispone il risarcimento dei danni come da parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere

Marina Perrelli, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Santini

IL PRESIDENTE
Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

